



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 settembre 2017
(OR. en)

12704/17

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0304 (COD)**

**CORDROGUE 119
SAN 331
DROIPEN 124
JAI 851
CODEC 1482**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 settembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 560 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 560 final.

All.: COM(2017) 560 final



Bruxelles, 27.9.2017
COM(2017) 560 final

2013/0304 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di
includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la
decisione 2005/387/GAI del Consiglio**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI del Consiglio

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2013) 618 final - 2013/0304 (COD):	17.9.2013.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo (GU C 177, 11.6.2014, pag. 52).	21.1.2014.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	17.4.2014.
Data di trasmissione della proposta modificata	N/A.
Data di adozione della posizione del Consiglio	25.9.2017.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva fa parte di un pacchetto di due proposte legislative sulle nuove sostanze psicoattive presentato dalla Commissione il 17 settembre 2013: una proposta di regolamento sulle nuove sostanze psicoattive¹ e una proposta di direttiva che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti².

L'obiettivo del pacchetto era ridurre la disponibilità delle sostanze rischiose grazie ad un'azione a livello dell'UE più rapida e più efficace rispetto al sistema vigente basato sulla decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive³.

¹ COM(2013) 619 final.

² COM(2013) 618 final.

³ GU L 127 del 10.5.2005, pag. 32. Le varie opzioni strategiche sono state analizzate nella valutazione d'impatto che accompagna entrambe le proposte, SWD (2013) 319 final.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

I negoziati su questo pacchetto legislativo sono in corso da più di quattro anni. In sede di Consiglio, durante l'esame delle proposte, gli Stati membri hanno espresso dubbi sulla scelta dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica per la proposta di regolamento. Per conseguire il medesimo obiettivo di una più rapida e più efficace azione dell'UE in materia di nuove sostanze psicoattive, il 6 aprile 2016⁴ il Comitato dei Rappresentanti permanenti (COREPER) ha approvato un nuovo orientamento proposto dalla Presidenza.

Nel contesto di questo nuovo approccio, il concetto della proposta di regolamento della Commissione sulle nuove sostanze psicoattive del 2013 basata sull'articolo 114 del TFUE è stata abbandonata. Le disposizioni della proposta di regolamento della Commissione sulle nuove sostanze psicoattive del 2013 sono state incluse, da un lato, nel testo della direttiva che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio e, dall'altro, nel testo di una nuova proposta che modifica il regolamento istitutivo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), il regolamento 1920/2006, che la Commissione è stata invitata a presentare. La Commissione ha adottato la proposta che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive il 29 agosto 2016⁵. La proposta di regolamento sulle nuove sostanze psicoattive del 2013 è stata ritirata nel contesto del programma di lavoro 2017 della Commissione.

I colegislatori hanno raggiunto un accordo politico sul pacchetto nel trilogico del 29 maggio 2017. Tale accordo politico è stato approvato dal COREPER il 31 maggio 2017 e dalla commissione LIBE l'8 giugno 2017.

In linea con il nuovo approccio sopra delineato, il testo della direttiva include modifiche significative alla proposta di direttiva della Commissione del 2013 che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004. In particolare, la direttiva contiene ora disposizioni sulla definizione di nuove sostanze psicoattive e su un rapido processo decisionale a livello dell'UE su tali sostanze. Le sostanze classificate come nuove sostanze psicoattive sono elencate in un nuovo allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, che la Commissione ha la facoltà di modificare mediante atti delegati per includere le nuove sostanze nella definizione di "stupefacenti". Tutte le sostanze elencate nell'allegato rientrano nell'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale previste nella decisione quadro, in linea con la sua base giuridica, l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. Il pacchetto rispetta comunque l'obiettivo originale della Commissione di ridurre la disponibilità delle sostanze rischiose grazie ad un'azione a livello dell'UE più rapida e più efficace rispetto al sistema vigente.

4. CONCLUSIONI

La Commissione sostiene pienamente la posizione del Consiglio poiché essa è conforme al suo obiettivo originario.

⁴ Resoconto sommario, documento del Consiglio n. 7908/1/16 REV 1 del 27 maggio 2016.

⁵ COM(2016) 547 final.